

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

# **Proposta della III Commissione assembleare permanente**

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

*(Seduta del 19 giugno 2025)*

Relatore di maggioranza: GIOVANNI DALLASTA

Relatrice di minoranza: ANNA CASINI

-----

**sulla proposta di legge n. 245**

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Pasqui

*presentata in data 21 dicembre 2023*

-----

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N. 71

(NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE)

-----

**Testo proposto****Art. 1***(Modifica all'articolo 4 della l.r. 71/1997)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è inserita la seguente:

“b bis) verifica la conformità al PRAE dei programmi provinciali delle attività estrattive di cui all'articolo 8;”.

**Art. 2***(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/1997)*

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare)

1. In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, la Regione, le Province e i Comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclo e il riutilizzo dei materiali alle stesse alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.

2. Al fine di favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, riducendo il ricorso alle cave di prestito per opere pubbliche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e all'articolo 6, comma 2, la Regione rende disponibile una banca dati di tali materiali che

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 01***(Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“2 bis. I materiali indicati alla lettera b) del comma 1, che non possiedono le caratteristiche per un utilizzo ornamentale o edile, possono essere destinati ad altri usi, fermo restando il pagamento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 17.”.

**Art. 1***(Modifica all'articolo 4 della l.r. 71/1997)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (~~Norme per la disciplina delle attività estrattive~~) **l.r. 71/1997** è inserita la seguente:

“b bis) verifica la conformità al PRAE dei programmi provinciali delle attività estrattive di cui all'articolo 8;”.

**Art. 2***(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/1997)*

1. **Alla fine del Capo I**, dopo l'articolo 4 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare)

1. In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, la Regione, le Province e i Comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente ~~delle materie prime~~ **dei materiali** di cava, nonché il riciclo e il riutilizzo dei materiali ~~alle stesse~~ **agli stessi** alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.

2. *Soppresso*

costituisce una sezione specifica del Sistema informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE) di cui all'articolo 23. Tale banca dati indica quantità e tipologie dei materiali disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti. L'aggiornamento della banca dati è effettuato dai gestori degli stessi impianti. Ciò costituisce un fondamentale supporto, con particolare riguardo all'ambito di progetti di opere pubbliche, al fine del rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM).

3. Nell'ambito della realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, i materiali di risulta che, per qualità e quantità, possano essere idonei ad un utilizzo nell'ambito delle attività estrattive, sono reimmessi, se tecnicamente fattibile, nel ciclo delle attività estrattive medesime. A tal fine i progetti dovranno contenere una valutazione tecnica sul riutilizzo dei materiali di risulta.”.

### Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:

- a) la relazione di analisi relativa al quadro conoscitivo comprendente l'analisi del fabbisogno desumibile dagli strumenti programmatici e pianificatori, nonché da informazioni reperibili presso altri enti e gestori pubblici;
- b) la relazione di piano relativa al quadro progettuale;
- c) gli elaborati cartografici di analisi a varie scale:
  - 1) localizzazione delle cave attive, inattive, chiuse e dismesse per tipologia di materiale estratto;
  - 2) localizzazione degli ambiti territoriali di interesse estrattivo;
  - 3) localizzazione degli impianti di trasformazione inerti naturali e lavorazione aggregati riciclati;
- d) le schede di progetto per ciascun ambito territoriale di interesse estrattivo individuato;
- e) l'aggiornamento catasto cave dismesse;
- f) le norme tecniche di attuazione con il seguente contenuto:

3. *Identico*

### Art. 3

(Modifiche **Modifica** all'articolo 6 della l.r. 71/1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:

- a) **la relazione di analisi del fabbisogno desumibile da altri strumenti programmatici e pianificatori, nonché da informazioni reperibili presso altri enti e gestori di servizi pubblici;**
- b) *identica*
- c) **gli elaborati cartografici di analisi a varie scale relativi alla localizzazione:**
  - 1) **delle cave attive, inattive, chiuse e dismesse per tipologia di materiale estratto;**
  - 2) **degli ambiti territoriali di interesse estrattivo;**
  - 3) **degli impianti di trasformazione degli inerti naturali e di lavorazione degli aggregati riciclati;**
- d) *identica*
- e) **l'aggiornamento dell'elenco delle cave dismesse;**
- f) **le norme tecniche di attuazione riguardanti:**

- 1) norme per una razionale coltivazione, per un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave;
  - 2) norme per la coltivazione delle cave di prestito per la realizzazione delle opere pubbliche;
  - 3) norme per la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
- g) il rapporto ambientale;
- h) la cartografia informatizzata, restituita alla scala 1: 100.000, con l'individuazione delle aree dove è vietata l'attività estrattiva ai sensi del comma 3 e redazione di una normativa per le aree di divieto ancora non cartografate;
- i) la cartografia informatizzata, restituita alla scala 1: 100.000, delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità e non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

“4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati, a cura e spese del soggetto autorizzato, interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione di un rimboschimento con specie autoctone, individuate in base ad un'indagine botanico-vegetazionale e sulla base di uno specifico progetto esecutivo, su terreni nudi di accertata disponibilità per una estensione pari a 1,5 volte quella del bosco da trasformare. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, quale parte integrante del progetto di coltivazione, un progetto di compensazione ambientale.”.

#### **Art. 4**

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

”1. La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del

- 1) **la razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate nonché il recupero e la ricomposizione finale delle cave;**
- 2) **la coltivazione delle cave di prestito per la realizzazione delle opere pubbliche;**
- 3) **la riqualificazione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;**

g) *identica*

h) *identica*

i) *identica*

**2. Soppresso**

#### **Art. 4**

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 71/1997)*

**Soppresso**

parere di conformità e compatibilità al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi convocata secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).".

**Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 71/1997)*

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La Provincia indice apposita Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990. La Conferenza si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Oltre all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, la Conferenza valuta la conformità del progetto al Programma provinciale."

2. I commi 4, 5 e 7 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 sono abrogati.

**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/1997)*

1. La rubrica dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 è sostituita dalla seguente: "(Sistema informativo regionale Marche attività estrattive - SIRMAE)".

2. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"1. E' istituito il Sistema informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE), presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Esso è definito sulla base del precedente catasto delle attività di produzione estrattiva e delle notizie inviate dai Sindaci, dai Presidenti della Provincia, dai Carabinieri forestali alla Regione Marche sulle autorizzazioni rilasciate, sui provvedimenti di proroga, decadenza e revoca."

3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 le parole: "Il catasto" sono sostituite dalle seguenti: "Il SIRMAE".

**Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 71/1997)*

*Soppresso*

**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 71/1997)*

*Soppresso*

**Art. 6 bis**

*(Autorizzazione alla coltivazione)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale – (VIA)), la coltivazione dei

giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133).

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nella conferenza di servizi spetta alla Provincia la valutazione sulla compatibilità al PPAE del progetto presentato.

#### Art. 6 ter

##### *(Sistema informativo regionale Marche attività estrattive)*

1. A decorrere dal 1 luglio 2026 è istituito, presso la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, il Sistema informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE), che sostituisce, dalla medesima data, il catasto delle cave previsto dall'articolo 23 della l.r. 71/1997.

2. Il SIRMAE contiene, con riferimento alle attività estrattive autorizzate dopo l'approvazione del PRAE di cui al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 71/1997, i dati indicati al comma 2 dell'articolo 23 della medesima legge.

3. Il SIRMAE è aggiornato secondo le modalità e i termini previsti al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 4 del medesimo articolo in quanto compatibili.

4. A partire dalla data di cui al comma 1:

- a) ogni riferimento al catasto delle cave contenuto nella l.r. 71/1997 è da intendersi riferito al SIRMAE;
- b) i commi 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 cessano di avere applicazione rispetto al catasto delle cave.

#### Art. 6 quater

##### *(Norme transitorie)*

1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive

**Art. 7**

*(Abrogazione dell'allegato A della l.r. 71/1997)*

1. L'allegato A della l.r. 71/1997 è abrogato.

**Art. 8**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

(PRAE) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 9 aprile 2002, n. 66 e fino all'entrata in vigore di tale aggiornamento, in deroga ai Piani provinciali delle attività estrattive (PPAE) e per i soli materiali di difficile reperibilità previsti dal medesimo PRAE, i progetti che abbiano usufruito dell'ampliamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale) possono beneficiare, alle stesse modalità e condizioni previste dal medesimo articolo, di un ulteriore ampliamento sino al 30 per cento dei volumi complessivi autorizzati alla data di entrata in vigore di questa legge e per i soli siti estrattivi in cui sia stato raggiunto almeno il 65 per cento del volume di scavo complessivamente autorizzato.

**Art. 7**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l'allegato C della l.r. 71/1997.

**Art. 7 bis**

*(Disposizioni finali)*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive provvede, entro il 30 giugno 2026, all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 6 ter.

**Art. 8**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né ~~possono~~ derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.